



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Via Schiavonesca Nuova, 98 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 28-09-2006

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno **duemilasei** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** a partire dalle ore **ore 20:00**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

TOFFOLETTO ROBERTO	P	ZANATTA PAOLA	P
GOBBATO DIEGO	P	GIOTTO GIUSEPPE	P
VOLPATO GIORGIO	P	OSELLAME MARCO	P
SILVESTRINI GUERRINO	P	GUIZZO PAOLO	P
PASTRO SERGIO	P	GIOTTO LUIGI	P
BETTIOL SALVATORE	P	PAGNOSSIN STEFANO	P
MAZZOCHEL ALESSANDRO	P	SARTOR SECONDO	P
GIUSTI MARIO	P	MARTIGNAGO ROBERTO	P
SARTOR GIANLUCA	P		

(P)resenti n. 17, (A)ssenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor TOFFOLETTO ROBERTO.

Scrutatori:

OSELLAME MARCO
SARTOR SECONDO

Sono altresì presenti gli assessori esterni:

GUIZZO GIOVANNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune dispone di strutture per l'attività sportiva agonistica e amatoriale, gestite da associazioni sportive locali sulla base di convenzioni periodicamente aggiornate;

CHE la forma di gestione ed i rapporti con il concessionario sono stabiliti di volta in volta, in base alle caratteristiche dell'impianto, alla necessità di garantire la massima fruibilità e partecipazione della popolazione, nonché in base a criteri economico-finanziari derivanti da situazioni contingenti;

DATO ATTO che l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), denominato "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", ha introdotto sensibili novità per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, affermando da un lato in modo definitivo che all'utilizzo di dette infrastrutture da parte della collettività corrisponde il concetto di servizio pubblico erogato dagli enti locali (art. 113-bis del D.Lgs. 267/2000), e dall'altro dettando puntuali norme per la gestione degli impianti, finalizzate al conseguimento dell'obiettivo del contenimento dei costi previsto dal cosiddetto "patto di stabilità", disciplinato dall'articolo 29 della stessa legge finanziaria;

RILEVATO che il citato art. 90 della L. 289/2003, al comma 24 dispone che "l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive", mentre, una volta stabilito che un impianto sportivo comunale non può essere compreso tra i beni demaniali di cui all'art. 822 del codice civile (Corte Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 11219/1997), ma va incluso tra i beni costituenti il patrimonio indisponibile di cui al successivo art. 826 codice civile, destinati all'espletamento di un pubblico servizio, è certo che la gestione può essere affidata ad enti od associazioni, perché attraverso la costruzione dell'impianto e la sua destinazione all'esercizio dell'attività sportiva la pubblica amministrazione soddisfa l'interesse della collettività alle discipline sportive, sia come interesse generale connesso alla pratica sportiva, sia come interesse concreto relativo all'esercizio di discipline atletiche;

RITENUTO, pertanto, opportuno predisporre uno strumento normativo che consenta di fissare i criteri per l'affidamento, le modalità di gestione degli impianti e gli elementi obbligatori da inserire nei rapporti convenzionali, cercando di favorire, laddove l'Amministrazione non preferisca la gestione in economia, le associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio comunale, attraverso una maggiore partecipazione alla gestione, soprattutto in un'ottica di contenimento della spesa da parte dell'ente locale, nonché prevedere affidamenti diretti nel caso di strutture la cui valenza sociale-aggregativa sia prevalente rispetto ad una gestione meramente economica del bene, favorendo, anche in questo caso, associazioni particolarmente radicate nel territorio;

VISTO lo schema di regolamento predisposto e ritenuto conforme alla normativa ed agli scopi che l'Ente si prefigge;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Segreteria, dott. Giovanni Alvino;

CON VOTI favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1. Approvare il "Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale", il quale, composto di n. 19 articoli, è allegato a questo atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che il presente "Regolamento" entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva, ed abroga tutte le disposizioni organizzative e regolamentari con esso incompatibili.

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “Amministrazione”, il Comune di Volpago del Montello;
- b) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale;
- c) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo;
- d) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”, rispettivamente le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per “affidamento in gestione”, il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica un trasferimento di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente, sul quale gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per “canone” il corrispettivo che l’affidatario dell’impianto deve versare all’Amministrazione;
- h) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto;
- i) per normativa vigente si intende l’art. 113-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di affidamento, di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
- 2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse volte a valorizzare le strutture destinate allo sport.
- 3. L’uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, e la gestione è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.
- 4. Con il presente regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative compatibili con le strutture sportive;
 - b) dare piena attuazione all’art. 57 dello Statuto Comunale, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare, nel rispetto del principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi;
 - d) ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri o con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi del Comune possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall’Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e

- comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;
- d) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale.
 2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture.
 3. L'Amministrazione può individuare anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato.

ART. 4 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI E CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI

1. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti, è consentito o mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative.
2. L'Amministrazione può conferire al soggetto affidatario o gestore le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della definizione dell'assegnazione degli spazi d'uso tra vari soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 5 - SOGGETTI AFFIDATARI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

ART. 6 - ATTIVITÀ SPORTIVE REALIZZATE NEGLI IMPIANTI ED USO PUBBLICO SOCIALE DEGLI STESSI

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi anche associativi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a. quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b. quali attività sportive di interesse pubblico, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.

ART. 7 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE SELEZIONE

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 5 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:
 - a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;
 - b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale.
2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto

dei principi di pubblicità, parità di trattamento e trasparenza.

3. La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con procedura negoziata, preceduta da gara informale o diretta, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e delle persone anziane nelle attività sportive.
4. L'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi assicurando la massima pubblicità alla procedura di selezione.
5. L'affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche funzionali delle attività, i servizi complementari, il canone corrisposto all'Amministrazione.
6. L'Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione chiedendo la presentazione di offerte che esprimano, anche mediante elaborazioni progettuali:
 - a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari;
 - b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili;
7. L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

ART. 8 - AFFIDAMENTO DIRETTO

2. L'Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art. 5 la gestione di impianti di base, in cui l'aspetto sociale-aggregativo sia prevalente rispetto all'aspetto economico-remunerativo (attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico) a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede, oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività), nel Comune di Volpago del Montello, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
 - b) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come strumento di coesione sociale;
 - c) l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
 - d) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale.
3. La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali e socio-educative.
4. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

ART. 9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. L'Amministrazione individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune di Volpago del Montello nelle proprie attività.
3. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.
4. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:
 - a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
 - b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento;
 - c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
 - d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare,

rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

ART. 10 - CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI MEDIANTE SELEZIONE

1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali ai soggetti di cui all'art. 5 nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, che tenga conto delle esigenze dei vari soggetti fruitori, la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto da affidare in gestione e l'organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - b) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
 - c) compatibilità con le attività tipiche (sportive) di attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario presso l'impianto;
 - d) convenienza economica della proposta gestionale, da valutarsi tenendo conto delle potenzialità di razionalizzazione delle spese di gestione dell'impianto;
 - e) miglior canone corrisposto.
2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione di impianti sportivi l'Amministrazione può predisporre ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma 1, in relazione a particolari caratteristiche tecniche o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

ART. 11 - MODALITÀ PARTICOLARI DI GESTIONE CONNESSE A INVESTIMENTI DI SOGGETTI TERZI

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi.
2. L'Amministrazione può quindi definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

ART. 12 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOGGETTI PARTECIPATI O CONTROLLATI DALL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, lett. d), può, affidare la gestione degli impianti sportivi a:
 - a) aziende speciali, anche consortili;
 - b) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
 - c) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.
7. L'affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.
8. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

ART. 13 - CONVENZIONE CON L'AFFIDATARIO

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario è regolato da apposita convenzione, nella quale sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:
 - a) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;
 - b) la definizione delle modalità di assicurazione dell'uso pubblico sociale;
 - c) le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso;

- d) la specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti dall'Amministrazione;
 - e) il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.
2. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati.

ART. 14 - ELEMENTI PARTICOLARI DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

1. La convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
- a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte del rapporto contrattuale e pertanto nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
 - b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione ed in concorso con essa, in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

ART. 15 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività ed alla valorizzazione ed al miglioramento degli impianti stessi.
- 2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.
- 3. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di un anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.

ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI IN GESTIONE

- 1. L'amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.
- 2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori.
- 3. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti.

ART. 18 - BILANCIO SOCIALE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.
- 2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate anche nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO

- 1. L'Amministrazione adeguerà ad eventuali norme legislative regionali adottate in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni del presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.
- 2. Le disposizioni di cui all'art. 11 esplicano la loro efficacia e vigenza sino all'adozione eventuale di nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica da parte della Regione del Veneto.
- 3. Le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza per consentire l'ottimale applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità operativa alla gestione degli impianti sportivi.

4. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia con esso incompatibili.

La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

IL PRESIDENTE
TOFFOLETTO ROBERTO

IL Segretario COMUNALE
ALVINO DOTT. GIOVANNI

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

referto di PUBBLICAZIONE (art. 124 dlgs.267/00)

registro pubblicazioni al n.....

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno.....ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
GUZZO FRANCO

IL Segretario COMUNALE
ALVINO DOTT. GIOVANNI

Lì,

☐ (dlgs.267/00 art.135 comma 2) Trasmissione al PREFETTO in data

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA': cessato a seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3 dell 18 ottobre 2001 (G.U. n. 248 del 24.10.2001), come da Circolare del Presidente della Regione Veneto n. 22 del 9 novembre 2001.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 dlgs.267/00)

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data.....

L'impiegato incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALVINO DOTT. GIOVANNI